

# **TI\_GERICHTE 11.1995.288 vom 12. Dezember 1996**

TI Tribunale d'appello, 1996-12-12, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.1995.288](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1995.288)

FR: TI\_GERICHTE 11.1995.288 du 12 décembre 1996

IT: TI\_GERICHTE 11.1995.288 del 12 dicembre 1996

## **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

## **Erwägungen**

### **E. 1**

L'appellante contesta in primo luogo che la moglie sia "coniuge innocente" nel senso dell'art. 152 CC. A suo parere essa avrebbe rovinato l'unione, denotando totale mancanza di volontà nel liberarsi dal vizio per l'alcol. Nessuna colpa, di converso, potrebbe essere imputata a lui, che ha continuato "a restare vicino alla moglie per anni, nella speranza che quest'ultima potesse guarire dall'etilismo" (appello, punto 4). Il Pretore ha ritenuto, in sintesi, che l'etilismo della moglie non è tanto la causa della disunione, quanto la conseguenza di uno sconforto riconducibile appunto al dissidio coniugale, favorito da un disturbo della personalità "di tipo Borderline". Né il marito ha profuso grande impegno nel salvare l'unione; anzi, qualche volta ha ecceduto anch'egli nel bere. Il Pretore non ha ravvisato quin-di una colpa causale della moglie nella grave turbativa del matrimonio, onde l'applicazione dell'art. 152 CC.

### **E. 2**

L'art. 152 CC prescrive che quando in conseguenza del divorzio un coniuge innocente si trovi in grave ristrettezza, l'altro coniuge, ancorché non colpevole, può essere obbligato a fornirgli una pensione alimentare commisurata alle di lui condizioni economiche. Tale pensione garantisce non il tenore di vita che il coniuge beneficiario aveva durante il matrimonio (come l'art. 151 cpv. 1 CC), bensì il semplice fabbisogno minimo, che consiste di regola nel limite vitale secondo il diritto esecutivo, maggiorato del 20% (DTF 121 III 49; Hinderling/Steck, *Das schweizerische Ehescheidungsrecht*, Zurigo 1995, pag. 298 segg. con numerosi rinvii; Deschenaux/Tercier/Werro, *Le mariage et le divorce*, 4<sup>a</sup> edizione, pag. 152 n. 760 seg.). L'ammontare della pensione mensile va determinato, comunque sia, a termini di equità e non solo di diritto (Hinderling/Steck, *op. cit.*, pag. 314 in alto). L'innocenza del coniuge creditore è – come detto – un presupposto indispensabile per ottenere un contributo in base all'art. 152 CC. Il Tribunale federale ha mitigato tuttavia la nozione di innocenza: se sotto il profilo dell'art. 151 cpv. 1 CC una colpa lieve (cioè non insignificante, ma secondaria) può ancora essere equiparata a innocenza – pur comportando in linea di principio una riduzione dell'indennità (Hinderling/Steck, *op. cit.*, pag. 312 segg. con rinvii) – ai fini dell'art. 152 CC perfino una colpa grave può essere assimilata a innocenza, purché non risulti causale per la disunione (Hinderling/Steck, *op. cit.*, pag. 314 in fondo con citazioni). Il problema è di sapere, appunto, se nel caso in esame debba essere imputata alla moglie una colpa causale.

### **E. 3**

Contrariamente all'opinione dell'appellante, che cerca di far passare l'etilismo della moglie come unica causa di dissidio, la crisi all'origine della grave turbativa coniugale sembra avere radici profonde, se appena si pensa che la teste \_\_\_\_\_ ha sentito parlare di disaccordi tra le parti già due anni dopo il matrimonio e che la teste \_\_\_\_\_ ha raccolto confidenze del marito in tal senso risalenti al 1984 (verbali del procedimento cautelare n. \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_, agli atti, pag. 14 in fondo; verbali di merito, pag. 7 in basso). Certo è che la salute psichica della moglie è peggiorata nel 1986, in concomitanza con il trasferimento da Zurigo a \_\_\_\_\_: la sua personalità, già disturbata da deviazioni "di tipo Borderline" – risultato di una vita difficile già prima del matrimonio e di verosimili delusioni – si è aggravata, comportando difficoltà di coppia e isolamento progressivo, fino all'abuso alcolico (deposizione \_\_\_\_\_ a: verbali del citato procedimento cautelare, pag. 9 seg.). E che ciò sia vero è confermato dallo stesso appellante, il quale ha dichiarato che dopo il rientro nel Ticino la consorte ha cominciato a manifestare un comportamento strano, viepiù apatico e annoiato (verbali di merito, pag. 20), come si evince anche dalla deposizione della teste \_\_\_\_\_ (verbali di merito, pag. 8) e da quanto ha sentito la teste \_\_\_\_\_ (verbali del procedimento cautelare, pag. 15). Dopo il trasloco a \_\_\_\_\_ sopra \_\_\_\_\_ (1991) la situazione si è acuita: non solo le parti comunicavano a forza di biglietti tendenti all'insulto (doc. 1; verbali del procedimento cautelare, pag. 15), ma la moglie viveva in uno stato di depressione ansiosa il cui apice è stato raggiunto al momento in cui il marito ha detto di voler divorziare (verbali del procedimento cautelare, pag. 10). Il teste \_\_\_\_\_ ha avuto la chiara impressione, a quel momento, di sentire al telefono una donna disperata (verbali di merito, pag. 22). Affermare nelle condizioni descritte che l'etilismo della moglie sia la causa – e per di più l'unica – del divorzio non è credibile. Si aggiunga del resto che, quand'anche ciò fosse, una colpa causale della moglie non potrebbe essere ravvisata per questa sola circostanza. Il Pretore ha ricordato giustamente (pag. 5) che l'alcolismo – come la tossicomania – è motivo di divorzio solo ove l'altro coniuge dimostri di avere fatto invano quanto si poteva ragionevolmente esigere da lui per distogliere il coniuge dal vizio (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 34; Deschenaux/Tercier/Werro, op. cit., pag. 123 n. 613). L'appellante ritiene di avere adempiuto tale dovere restando "vicino alla moglie per anni, nella speranza che quest'ultima potesse guarire" (memoriale, pag. 6 e 7). Se non che, aspettare e sperare non basta, tanto meno quando la situazione si deteriora, così come non basta tenere "una grande predica" in sei anni (verbali del merito, pag. 21). Si rammenti che la moglie ha cominciato a bere nel 1986 e che solo grazie all'intervento delle sorelle – e dopo un incidente stradale per alcolemia – essa è stata ricoverata in ospedale, la prima volta nel giugno del 1992 (verbali del merito, pag. 21 in fondo; verbali del procedimento cautelare, pag. 15; appello, pag. 6). Con pertinenza il Pretore ha concluso quindi (pag. 6) che il marito non risulta aver profuso grande impegno nel salvare il matrimonio, persuaso ormai che la moglie seguisse ineluttabilmente la propria strada (verbali del merito, pag. 20). Ciò posto, non è serio (oltre che inutilmente polemico) imputare al primo giudice "manifesti" errori nella valutazione delle prove o "clamorosi" sovvertimenti dell'onere probatorio, come fa l'appellante (memoriale, pag. 5).

#### **E. 4**

In subordine l'appellante chiede che il contributo alimentare per la moglie sia limitato a fr. 1000.– mensili per la durata massima di 5 anni. Nella misura in cui fonda il proprio assunto su "una certa colpa" della moglie, egli prospetta però una tesi che cade nel vuoto, alla moglie non potendosi imputare – in assenza di apprezzabili sforzi da parte sua per liberare la consorte dall'etilismo – una colpa causale. Di nessun pregio è poi l'argomentazione

secondo cui, a 53 anni compiuti (oggi 54), la moglie dovrebbe intraprendere un'attività lucrativa. Secondo giurisprudenza, non si può pretendere che una donna di oltre 45 anni cerchi lavoro – dopo il divorzio – senza aver mai esercitato alcuna attività durante il matrimonio (DTF 115 II 11). Che al momento del matrimonio l'appellata avesse 37 anni, che in seguito essa abbia preferito non lavorare (senza per altro che ciò fosse necessario o che il marito insistesse), rispettivamente che l'assetto provvisorio duri ormai dal 1993 non è di alcuna importanza, né si vede quale valenza lucrativa potrebbe avere sul mercato del lavoro una laboratorista di 53 anni che non esercita più da 16 e che è affetta da problemi di alcolismo (oltre che di poliartrite: verbali del merito, pag. 19 in basso). Su questo punto l'appello non merita perciò altra disamina. Sostiene l'appellante che la moglie indugia negligenzatamente ad avviare le pratiche per ottenere una rendita dall'Assicurazione Invalidità, rinunciando così a ridurre il proprio fabbisogno in denaro. L'argomentazione potrebbe essere di rilievo qualora dagli atti risultasse con sufficiente verosimiglianza che la moglie ha effettivamente diritto a una simile prestazione (art. 28 cpv. 1 e 37 LAI). Ora, l'unico indizio che suffraghi tale eventualità è un'affermazione del teste dott. \_\_\_\_\_ (verbali del procedimento cautelare, pag. 25 in fondo). A parte il fatto però che lo stesso medico non esclude riduzioni della rendita in caso di etilismo, nessun altro elemento probatorio fa apparire il diritto della moglie come oggettivamente dato. Né al proposito ci si può accontentare di opinioni soggettive, ove appena si consideri che un contributo di mantenimento (sia esso ancorato all'art. 151 cpv. 1 o all'art. 152 CC) può essere ridotto, ma non aumentato, sicché il coniuge bisognoso non può essere esposto con leggerezza al rischio di cadere nell'indigenza qualora la rendita gli sia rifiutata. Incombeva all'appellante rendere verosimile, in altri termini, qual è il grado di invalidità della moglie e quale sarebbe l'entità della prestazione assicurativa cui essa rinuncia. Invano si cercherebbero dati precisi nell'incarto.

## E. 5

Per quanto riguarda l'ammontare del contributo litigioso, l'appellante asserisce che la moglie detiene una cassetta di sicurezza in cui si trovano gioielli assicurati per fr. 80 000.–, che essa è titolare inoltre di un conto bancario con un attivo (il 18 maggio 1994) di fr. 25 351.30, che essa possiede altresì un libretto di risparmio con un saldo di fr. 32 338.40 e che, per finire, essa ha aspettative ereditarie per almeno fr. 500 000.–. Ciò giustificherebbe una riduzione della rendita dai fr. 2800.– fissati dal Pretore a fr. 1000.– mensili. a) La moglie contesta di possedere gioielli per fr. 80 000.–, facendo valere che "l'istruttoria di causa non ha provato né il valore né quali e quanti gioielli [le] sono restati" (osservazioni all'appello, pag. 4). In realtà dall'elenco agli atti si evince che il 14 settembre 1989 la moglie possedeva gioielli per un valore di fr. 74 180.– (fr. 83 780.–, meno il valore dei preziosi del marito: doc. B). In sede provvisoria, il 12 luglio 1993, essa non ha negato di continuare a possedere i gioielli; ha obiettato solo di non conoscerne con precisione il valore (verbali del procedimento cautelare, pag. 20). Il Pretore ha sorvolato la questione, ma in effetti non è dato a dividere per quali motivi la moglie dovrebbe far capo a una rendita di indigenza erogata dal marito senza profittare minimamente alla propria sostanza. È vero che in un momento congiunturale difficile come quello odierno la vendita dei gioielli rischia di essere poco fruttuosa, nondimeno appare ragionevole presumere – pur con la debita prudenza, mancando elementi istruttori più precisi – che un ricavo attorno ai fr. 50 000.– sia ragionevolmente conseguibile. b) L'attivo sul conto di risparmio \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ presso la \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ (fr. 25 351.30 il 18 maggio 1994) è incontestato (osservazioni

all'appello, pag. 4). Litigiosa è l'esistenza del libretto di risparmio \_\_\_\_\_ con il saldo di fr. 32 338.40, che la moglie nega (osservazioni, loc. cit.). Se non che, come rileva l'appellante, la moglie stessa ha esibito quel libretto al Pretore, in sede cautelare, durante il suo interrogatorio formale del 12 luglio 1993 (verbali del procedimento, pag. 20). Essa non sostiene di avere usato tale denaro per il proprio mantenimento né pretende di aver fatto confluire il saldo del libretto – per avventura – sul citato conto \_\_\_\_\_ né spiega quale fine abbia fatto la somma. Se ne deve concludere che, al momento in cui ha giudicato il Pretore, il marito aveva sufficientemente provato beni in proprietà della moglie per complessivi fr. 57 689.70, cui va aggiunto il valore dei noti gioielli (fr. 50 000.–). Accertare un patrimonio di fr. 30 000.– solo perché la moglie ha ammesso tale cifra nel memoriale conclusivo (come fa il Pretore: sentenza, pag. 10 in basso) è un apprezzamento che non può essere condiviso. c) Le aspettative ereditarie della moglie, al cui proposito la sentenza impugnata è silente, potrebbero anche essere di rilievo. Secondo giurisprudenza, per determinare una rendita destinata a compensare la perdita del diritto al mantenimento della moglie divorziata (art. 151 cpv. 1 CC) non devono essere considerate soltanto le aspettative da essa perdute in seguito al divorzio e che hanno avuto l'effetto di aumentare il suo pregiudizio. Va tenuto conto anche del fatto che la prestazione del marito per il mantenimento coniugale si sarebbe trovata, in caso di continuazione del matrimonio, a essere apprezzabilmente diminuita in virtù di una successiva eredità spettante alla moglie. Occorre però che i beni della successione siano effettivamente devoluti alla moglie (DTF 114 II 117). Nel quadro dell'art. 152 CC non è sicuramente il caso di adottare criteri meno rigorosi, di modo che per tenere conto di aspettative ereditarie bisognerebbe disporre di cifre affidabili sulla pertinenza della beneficiaria. Ora, l'appellante si limita a speculare sul patrimonio che erediterà la sua ex moglie, ma nulla permette di valutare già oggi quale sostanza lasceranno a lei i genitori. La questione potrà, se mai, formare oggetto di un'azione di modifica, ma non consente di stimare già oggi l'entità di un'eventuale riduzione della rendita di indigenza. d) Se ne desume, in ultima analisi, che la moglie, senza alcun reddito da attività lucrativa, può contare nondimeno su un capitale attorno ai fr. 100 000.–. Dato ch'essa non risulta avere alcuna forma di previdenza, tale avere le consentirà di ricavare fr. 5000.– annui per almeno 25 anni (fr. 420.– mensili). Quest'ultimo introito va quindi posto in deduzione del suo fabbisogno in denaro, che l'appellante non contesta se non per quanto riguarda il canone di locazione riconosciuto dal Pretore (fr. 985.– mensili: sentenza, pag. 10). Tale pigione, relativa a un appartamento di 2 locali in un centro abitativo di \_\_\_\_\_ (doc. B del procedimento cautelare), non appare però eccessiva per l'alloggio di una persona sola in zona urbana. Non vi è quindi motivo per scostarsi dal fabbisogno di base calcolato dal Pretore in fr. 2593.50 mensili. Aumentato del 20% (sopra, consid. 2) come prevede la giurisprudenza – citata, ma applicata solo in parte dal Pretore – tale minimo ascende a fr. 3110.– mensili (arrotondati). Alla moglie potendo sopperire al proprio fabbisogno con l'introito di fr. 420.– mensili, rimane uno scoperto di fr. 2690.– mensili. L'appello deve essere accolto entro questi limiti.

## E. 6

Da ultimo l'appellante censura la liquidazione del regime dei beni, dolendosi del fatto che il Pretore non abbia considerato il saldo esistente il 24 novembre 1992 (data dell'istanza per il tentativo di conciliazione: art. 204 cpv. 2 CC) sul conto di risparmio \_\_\_\_\_ intestato alla moglie. Se non che, proprio con la petizione egli ha riconosciuto alla moglie il saldo esistente su tale conto al

momento della litispendenza, rinunciando a qualsiasi restituzione (pag. 4 in alto). Ogni pretesa fondata su tale conto deve perciò essere respinta e invano l'interessato tenta ora di equivocare sui termini, facendo valere che gli attivi in conto provenivano tutti dal suo stipendio. Tale circostanza in realtà gli era già perfettamente nota all'epoca della petizione, quando ha scritto che avrebbe rinunciato a chiedere la metà degli importi "da lui regolarmente versati nel corso degli anni". Diversa potrebbe essere la situazione per quanto riguarda il libretto di risparmio \_\_\_\_\_, proprietà della moglie (sopra, consid. 5b). Il fatto è che l'appellante non rivendica alcunché in relazione a tale libretto, tanto che secondo la sua stessa opinione "i risparmi accumulati dai coniugi al momento (...) della litispendenza ammontavano a fr. 39 716.50 [acquisti del marito] più fr. 24 919.45 [saldo del noto conto \_\_\_\_\_ l'8 ottobre 1992, intestato alla moglie]". Non soccorrono dunque le premesse per rimettere in discussione il calcolo del Pretore, fondato sui soli acquisti del marito. In proposito l'appello manca pertanto di consistenza.

#### **E. 7**

Gli oneri del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene causa vinta, per vero, su una frazione del contributo alimentare (un ventesimo scarso della somma litigiosa), ma per il resto esce perdente su tutta la linea. Deve quindi sopportare la tassa di giustizia nella quasi totalità, mentre si può rinunciare al prelievo della quota – trascurabile – che andrebbe a carico della moglie, cui spetta un'ade-guata indennità per ripetibili ridotte. Gli oneri di prima sede possono rimanere invariati, la riforma odierna non incidendo apprezzabilmente sul loro riparto.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.